

## **Note alla versione definitiva dell'art. 39 del D.L. 78/2010 come approvato dalla Camera in data 29 luglio 2010**

La definitiva conversione in legge con modifiche del Decreto legge n. 78/2010, ed alcuni chiarimenti forniti dal dott. Aldo Polito dell'Agenzia delle Entrate a L'Aquila nel convegno del 29 luglio 2010, ci permette di fare ancora una volta un poco di chiarezza nella galassia delle scadenze dei versamenti e degli adempimenti che riguardano i soggetti residenti nei "Comuni del Cratere" colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

In primo luogo è necessario chiarire che i soggetti interessati da questo provvedimento sono esclusivamente le persone fisiche residenti al 6 aprile 2009 nei Comuni del cratere, e i soggetti, diversi dalle persone fisiche, che alla data del sisma avevano domicilio fiscale o sede operativa negli stessi territori (art.1 commi 1 e 2 dell'OPCM n. 3780 del 6 giugno 2009). Tutti sono destinatari di diverse disposizioni che per schematicità e sintesi sono state riepilogate nelle tabelle allegate.

E' comunque necessario un breve commento ed in particolare:

- Per le persone fisiche al 30 giugno 2010 è cessato il periodo di sospensione dei versamenti e degli adempimenti, per cui dal 1° luglio 2010 sono nuovamente soggetti alle ritenute previdenziali e tributarie che normalmente riducono retribuzioni e pensioni. Saranno anche obbligati a tutti gli adempimenti e versamenti tributari scadenti successivamente al 30 giugno 2010. Solo a titolo meramente esemplificativo si ricorda: Ici, tarsi, canoni erariali, bolli auto, ecc..
- Per le persone fisiche titolari di redditi d'impresa e/o di lavoro autonomo il periodo di sospensione di adempimenti e versamenti è prorogato al 20 dicembre 2010, per le imposte ed i tributi, ed al 15 dicembre 2010, per i contributi ed i premi assicurativi obbligatori.
- Per i soggetti diversi dalle persone fisiche titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo le cose sono più complicate perché il legislatore ha provveduto a fare una distinzione basata sul volume d'affari :
  - A) soggetti che hanno un volume d'affari non superiore a 200.000,00 euro: questi hanno lo stesso trattamento delle persone fisiche titolari di redditi d'impresa e/o di lavoro autonomo e quindi sospensione di adempimenti e versamenti fino al 20 dicembre 2010, per le imposte ed i tributi, ed al 15 dicembre 2010, per i contributi ed i premi assicurativi obbligatori;
  - B) soggetti che hanno un volume d'affari superiore a 200.000,00 euro: per questi soggetti la sospensione di adempimenti e versamenti, sia tributari sia contributivi ed assicurativi, è cessata al 30 giugno 2010 e dal 1° luglio 2010 riprendono ad essere effettive tutte le scadenze correnti.

In questa breve nota non si può non fare alcune considerazioni relative alla norma che potrebbe sembrare non eccellere in chiarezza.

Per il citato volume d'affari di 200.000,00 euro la norma non fa riferimento ad alcun anno ma ed è presumibile che il legislatore si sia voluto riferire al volume d'affari avuto nell'anno 2009, che

rappresenta l'ultimo esercizio chiuso, benché ancora non oggetto di dichiarazione formale al fisco, ma consolidato nei dati contabili. Di tale avviso anche l'Agenzia delle Entrate che in tal senso si è pronunciata in data 29 luglio 2010 durante l'incontro di L'Aquila.

Ma risulta evidente in ogni caso che non sarebbe stato possibile far riferimento ad anni precedenti al 2009 perché anni di "normale" svolgimento dell'attività e che quindi non rispecchiano la realtà dei fatti dell'odierna economia dei Comuni del cratere e delle enormi difficoltà che incontrano le aziende e i professionisti che in quei territori hanno deciso di continuare ad operare.

Per ciò che riguarda invece il pagamento delle somme non versate a causa della sospensione vigente dal 6 aprile 2009 al termine della sospensione stessa, per i diversi soggetti destinatari, il dovuto dovrà essere versato senza sanzioni né interessi dal mese di gennaio 2011 in 120 rate. Anche se è auspicabile un ulteriore intervento governativo che allinei il trattamento odierno a quello di altri eventi simili del passato.

Gli adempimenti non effettuati nello stesso periodo dovranno essere eseguiti entro il mese di gennaio 2011 con le modalità che saranno stabilite dal Direttore Generale dell'Agenzia delle Entrate con un proprio provvedimento. Uniche eccezioni riguardano le dichiarazioni 770/2010 e Unico 2010 per i soggetti con volume d'affari superiore a 200.000 euro che devono adempiere nei termini ordinari e cioè rispettivamente entro il 20 agosto 2010 ed entro il 30 settembre 2010. Anche in questo caso sarebbe necessario un intervento che eviti di dover presentare prima la dichiarazione per il 2009 e successivamente quella del 2008, ma soprattutto sarebbe necessario che venisse concesso un maggior tempo ai professionisti del settore che gli consenta di predisporre correttamente tutti gli adempimenti nelle corrette tempistiche; redazione dei bilanci, predisposizione delle dichiarazioni e determinazione delle imposte. Procedura che ad oggi e per molti studi non è possibile proprio perché molti professionisti ancora non riescono, nei casi in cui ciò è possibile, a recuperare tra le macerie le documentazioni mancanti.

E' comunque evidente che la norma, mentre ha indubbiamente penalizzato dipendenti e pensionati, intende continuare a sostenere le aziende ed i professionisti, senza limiti di fatturato per le persone fisiche e con il limite dei 200.000 euro di volume d'affari per i soggetti diversi dalle persone fisiche, residenti e o operanti al 6 aprile 2009 nei Comuni del cratere. Ma sarebbe comunque necessario un chiarimento definitivo per alcune problematiche che si pongono gli operatori del settore:

Alcuni esempi :

- una persona fisica residente al 6 aprile 2009 nel cratere che intraprende una attività imprenditoriale o professionale successivamente alla stessa data ha diritto alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti. O deve essere penalizzato per aver provato a reagire alla tragedia iniziando un nuovo lavoro autonomo? In pratica per poter usufruire del periodo di sospensione non è necessario dover essere imprenditori o professionisti residenti al 6 aprile 2009 ma essere cittadini residenti alla stessa data.
- una azienda con dipendenti esistente al 6 aprile 2009 ha diritto alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti anche per i dipendenti eventualmente assunti successivamente alla stessa data. O deve essere penalizzata per aver incrementato l'occupazione magari assumendo soggetti che godevano degli ammortizzatori sociali in deroga, e quindi a carico dello Stato?

- un soggetto con dipendenti che, successivamente al 30 giugno 2010, continua a godere della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi e trattiene ai propri dipendenti la quota a loro carico, non effettuerà alcun versamento mensile o, al massimo, verserà la sola quota trattenuta ai dipendenti ma senza avere l'obbligo di inviare i modelli di dichiarazione mensile. Se così non fosse e dovesse provvedere al versamento anche della "sua" quota, attesa l'assurda unicità dei versamenti contributivi, verrebbe vanificata l'efficacia agevolativa della norma.

- un dipendente che ha goduto della sospensione dei versamenti (ritenute) contributivi dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010 in caso di licenziamento non dovrà restituire tutte le somme non trattenute perché deve versarle in 120 rate dal gennaio 2011. Ma con quali modalità?

E' quindi evidente che sono ben graditi tutti gli interventi concreti tendenti al miglioramento delle condizioni socio-economiche dei residenti nei territori del cratere sismico ma è ancora necessario fare chiarezza su alcuni aspetti che non sono marginali.

E' inoltre ormai imprescindibile affrontare e risolvere il problema lavoro delle popolazioni residenti incentivando la creazione di nuova occupazione, ZFU ed altri provvedimenti, per generare la virtuosa circolazione di denaro che sia in grado di rivitalizzare il ciclo economico ormai troppo vicino allo zero assoluto.

mdc 20100730